



COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

(Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e successive modificazioni)

Parte Ambientale

INDICE

Premessa

Competenze del Comune

CAPO I - DECORO E SALUBRITA' DEL TERRITORIO

Art. 1 Acque

Art. 2 Suolo

CAPO II - DEIEZIONI ZOOTECHNICHE E CONTENUTO DI TUBO DIGERENTE ANIMALE

Art. 3 Stoccaggio delle deiezioni zootecniche o di contenuto di tubo digerente animale

Art. 4 Accumulo temporaneo sul terreno di letame o di contenuto di tubo digerente animale

Art. 5 Spandimento agronomico

Art. 5bis Trasporto di contenuto di tubo digerente animale

CAPO III - APICOLTURA

Art. 6 Apiari

CAPO IV - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Art. 7 Verde ornamentale e naturalistico

Art. 8 Coltivazioni

CAPO V - RUMORE

Art. 9 Attività a carattere temporaneo

Art. 10 Attività rumorose

Art. 11 Valutazione di clima acustico di comparto

CAPO VI - ARIA

Art. 12 Diffusioni moleste

Art. 13 Coperture ed altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta

CAPO VII - NORME INTEGRATIVE

Art. 14 Gestione fossi

Art. 15 Accensione fuochi

CAPO VIII - SANZIONI, NORME DI SALVAGUARDIA E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 16 Incaricati della vigilanza

Art. 17 Norme transitorie

Art. 18 Norme di salvaguardia

Art. 19 Abrogazione di norme

Art. 20 Rinvio alla normativa esistente

Art. 21 Regime sanzionatorio

PREMESSA

La parte ambientale del Regolamento comunale d'igiene detta norme integrative, complementari o di dettaglio operativo alla legislazione vigente nazionale e regionale in materia di difesa dall'inquinamento, di tutela del decoro del territorio e di prevenzione dei fastidi e delle molestie.

COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Per tale attività si avvale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.), intesi quali organi tecnici consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria ed igienico-ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalla L.R. 44/95.

Ogni qualvolta il Comune, anche su indicazione dei servizi sanitari territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni antigiene, malsane, o comunque pericolose per la salute pubblica o irregolari nel campo d'applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti o formulazione di proposte inerenti il caso.

CAPO I - DECORO E SALUBRITA' DEL TERRITORIO

Art. 1. Acque

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dal drenaggio dei suoli devono essere recapitate in corpo idrico superficiale o nella rete pubblica di scolo delle acque o sul terreno in modo tale da non provocare danni al vicinato.
2. Il Comune può far sospendere l'esecuzione di lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque, ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.
3. Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia e dal Regolamento comunale degli scarichi idrici per la tutela delle acque dall'inquinamento, art.20, l'immissione nel sottosuolo di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietata.
4. Lo smaltimento di fanghi biologici e liquami provenienti da fosse settiche, Imhoff o pozzi neri a tenuta deve avvenire presso impianti autorizzati: è vietato il loro scarico diretto in rete fognaria o il loro smaltimento sul terreno agricolo.

Art. 2. Suolo

1. Fatto salvo il rispetto della normativa di carattere ambientale e sanitario, è vietato ai proprietari o conduttori dei suoli mantenere in condizioni indecorose o antiigieniche le loro aree: il Comune può imporre loro l'esecuzione di opere e di interventi di bonifica ambientale, compreso l'allontanamento e lo smaltimento di spoglie animali, atti ad evitare che le suddette aree siano mantenute in condizioni indecorose o comunque diventino fonte di rischio dal punto di vista igienico-sanitario (quale in particolare il formarsi di focolai di insetti nocivi o molesti quali mosche, zanzare, ecc.).
2. Al fine di rendere più agevole ed efficace la lotta contro i ratti, sono vietate tutte le situazioni che favoriscono il rifugio e la riproduzione di questi animali, quali accatastamenti di materiali vari sul suolo alla rinfusa, depositi di scarti alimentari, ecc..
3. Tutti i luoghi, privati o ad uso pubblico, dovranno essere tenuti costantemente sgombri e puliti da ogni rifiuto a cura e spese dei proprietari o conduttori, adottando tutte le cautele atte ad impedire lo scarico di rifiuti; nel caso in cui rifiuti vengano scaricati su aree private il proprietario è obbligato a rimuovere i materiali, a smaltirli a norma di legge e a ripristinare lo stato dell'area in oggetto.
4. I concessionari di suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.

5. I titolari degli esercizi pubblici, negozi, botteghe devono provvedere alla pulizia dell'area pubblica esterna al servizio dell'attività, adottando durante le operazioni di pulizia le cautele necessarie a non creare disagio ai passanti.
6. Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi danneggiamento su suolo privato ad uso pubblico, il proprietario dell'area deve prontamente segnalarlo all'autorità comunale e ripararlo a propria cura e spese.
7. Al fine di prevenire l'instaurarsi di focolai larvali di zanzare si devono adottare i seguenti comportamenti:
- a) presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cui ciò non sia possibile, per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie coprendoli con un telo impermeabile;
 - b) non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli di plastica o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto a meno che non vengano adottate cautele che evitino il formarsi di ristagni d'acqua.
8. Fatti salvi i punti di alimentazione controllati ed autorizzati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici, è vietato distribuire cibo su proprietà e suoli pubblici o ad uso pubblico per alimentare piccioni, uccelli selvatici, gatti, cani o altri animali.
9. E' vietato distribuire cibo putrescibile su proprietà e suoli privati fuori da contenitori o da punti attrezzati facilmente lavabili o disinfettabili.
10. Gli accumuli di letame, o altri concimi organici, presenti nei centri abitati per la concimazione di orti e giardini devono essere eliminati entro cinque giorni dalla loro formazione.
11. Le domande di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture destinate ad accumulare prodotti chimici impiegati direttamente in cicli produttivi o in sosta presso grossisti o dettaglianti dovranno essere accompagnate da idonea documentazione inerente i sistemi cautelativi e di sicurezza previsti al fine di evitare che fuoriuscite accidentali di prodotto provochino problemi igienico-sanitari ed igienico-ambientali; tale documentazione sarà sottoposta al parere dei seguenti enti:
- a) del competente comando dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda lo stoccaggio di prodotti infiammabili;
 - b) della competente Commissione gas tossici per l'accumulo di prodotti rientranti nell'elenco dei gas tossici;

c) del competente servizio A.U.S.L. per tutti gli altri tipi di prodotti chimici.

12. I serbatoi interrati di sostanze chimiche non più utilizzati devono essere rimossi, dopo svuotamento e bonifica, eseguendo anche l'eventuale bonifica del terreno circostante se contaminato.

CAPO II - DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

E CONTENUTO DI TUBO DIGERENTE ANIMALE

Art. 3. Stoccaggio delle deiezioni zootecniche e di contenuto di tubo digerente animale

1. Gli allevamenti che producono letame, nonché le altre strutture di contenimento animali che diano origine a stoccaggi di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico (quali ad esempio le stalle di sosta annesse ai macelli), chiunque stocchi e/o faccia maturare letame acquistato presso terzi e chiunque stocchi e/o faccia maturare contenuto di tubo digerente animale prodotto in proprio o acquistato presso terzi devono essere obbligatoriamente dotati di platea di stoccaggio, detta concimaia.
2. Tale concimaia dovrà essere ubicata in modo tale da rispettare le seguenti distanze:
 - a) nel caso in cui nello stoccaggio si faccia maturare letame o contenuto di tubo digerente animale acquistato presso terzi: m. 300 dai confini di zona agricola (definita tale ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici) - m. 80 da abitazioni di terzi - m. 50 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 20 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo - m. 200 da pozzi ad uso potabile;
 - b) nel caso in cui nello stoccaggio si faccia maturare letame o contenuto di tubo digerente animale prodotto in proprio: m. 100 dai confini di zona agricola (definita tale ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici) - m. 80 da abitazioni di terzi - m. 20 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 20 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo - m. 200 da pozzi ad uso potabile.
3. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per il bestiame brado e semibrado; qualora queste forme di allevamento diano comunque origine a stoccaggi di deiezioni solide, questi non devono essere ubicati nei cortili e nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
4. Oltre a quanto previsto nelle vigenti leggi in materia per il calcolo del liquame e letame prodotti da ogni singola specie animale, per la capacità utile complessiva e per i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori di stoccaggio delle deiezioni zootecniche e di contenuto di tubo digerente animale, questi contenitori dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere realizzati adottando tutti gli accorgimenti (ad esempio gli accessi carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenze tali da assicurare il contenimento del colaticcio, ecc.) atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (comprendendo tra queste canali irrigui, scoline, ecc.) e sotterranee;
- b) lungo tutto il perimetro dei contenitori in terra per liquami dovranno essere eseguiti:
- una recinzione di sicurezza di altezza di almeno m 1,50, realizzata con materiale idoneo quale rete metallica o in alternativa filo spinato a più mandate distanziate cm 20 le une dalle altre;
 - un fosso di guardia perimetrale, al piede esterno dell'argine, avente profondità minima di cm 50 e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante;
- a) lungo tutto il perimetro dei contenitori a cielo aperto di deiezioni (sia liquami sia letami) o di contenuto di tubo digerente animale provenienti da allevamenti, per quanto fattibile, dovrà essere creata una cortina verde di protezione ambientale realizzata con siepi ed essenze autoctone (vedi Regolamento Comunale del Verde) da porre a dimora a non meno di m. 2,00 dal limite esterno del contenitore stesso.
5. E' vietata la piantumazione sull'argine dei contenitori in terra.

Art. 4. Accumulo temporaneo sul terreno di letame e di contenuto di tubo digerente animale

1. L'accumulo temporaneo di letame o di contenuto di tubo digerente animale su terreno è consentito alle seguenti condizioni:
- a) provenga direttamente da allevamenti zootecnici, anche a fini sportivi, e/o da concimaie presenti sul territorio comunale;
- b) sia accumulato esclusivamente per il successivo utilizzo sul terreno agricolo adiacente in quantità massima di 40 t/ha;
- c) il volume di ogni accumulo temporaneo non deve comunque superare i 200 m² di superficie e i 3 m di altezza;
- d) il letame sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 120 giorni dall'inizio della formazione dell'accumulo temporaneo;
- e) il contenuto di tubo digerente animale sia distribuito ed interrato nel terreno da concimare entro e non oltre 48 ore dall'inizio della formazione dell'accumulo temporaneo;
- f) avvenga dopo adeguata maturazione del letame o del contenuto di tubo digerente animale conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in concimaia;

- g) siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali, quali inquinamento delle acque superficiali (comprendendo tra queste canali irrigui, scoline, ecc.) e sotterranee, impedendo il ruscellamento dei percolati mediante copertura con telo impermeabile o idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante;
 - h) sia effettuato rispettando le seguenti distanze: m. 100 dai confini di zona agricola - m. 80 da abitazioni di terzi - m. 20 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 20 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 20 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo - m. 200 da pozzi ad uso potabile;
 - i) non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive.
2. Per realizzare gli accumuli di letame o di contenuto di tubo digerente animale a piè di campo, in attesa dello spandimento, occorre presentare in Comune con almeno 5 giorni d'anticipo la comunicazione di messa a dimora del letame o del contenuto di tubo digerente animale accompagnata da una cartina nella quale sia indicata l'area oggetto dell'accumulo.
3. E' vietato accumulare su terreno deiezioni solide provenienti da allevamenti avicoli.

Art. 5. Spandimento agronomico

1. Le prescrizioni del presente articolo valgono per tutti i materiali suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti usati per la fertilizzazione e correzione dei suoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e succ. m.m.ed i.i. per la zona di rispetto di pozzi sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e quanto previsto dal Regolamento Comunale del Verde per la salvaguardia di maceri e specchi d'acqua, lo spandimento agronomico deve essere effettuato osservando le seguenti condizioni:
- a) spandimento di **liquidi** (liquami, polline):
 - (1) distanze da rispettare:
 - (a) spandimento ad alta pressione (superiore a 5 atm): m. 300 da centri e nuclei urbani ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici - m. 200 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti)- m. 10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 10 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;
 - (b) spandimento a pressione atmosferica o bassa (fino a 5 atm): m. 100 da centri e nuclei urbani ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici - m.

50 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti)-
m. 10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 10 da confini
di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 10 da corsi
d'acqua superficiali irrigui e di scolo;

- (2) deve essere evitato l'utilizzo dei mezzi di spandimento ad alta pressione nei giorni ventosi;
- (3) deve essere sospesa la distribuzione dei materiali durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
- (4) devono essere evitati in ogni caso fenomeni di impaludamento, ruscellamento e formazione di aerosol;
- (5) in caso di polline, data la loro particolare attitudine a provocare esalazioni maleodoranti, le sostanze organiche devono essere interrate entro 48 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento e possono essere distribuite solo dopo aver presentato in Comune con almeno 5 giorni d'anticipo la comunicazione del piano di spandimento agronomico accompagnata da una cartina nella quale sia indicata l'area oggetto dello spandimento;

b) spandimento di **solidi** (letami, contenuto di tubo digerente animale, calce di defecazione, compost, ecc.)

- (1) distanze da rispettare: m. 50 da centri e nuclei urbani ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici - m. 50 da abitazioni in zona agricola (salvo accordi formali coi confinanti)- m. 10 da strade statali, provinciali, comunali, vicinali - m. 10 da confini di proprietà (salvo accordi formali coi confinanti) - m. 10 da corsi d'acqua superficiali irrigui e di scolo;
- (2) il letame e le sostanze organiche solide suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti destinate all'ammendamento e/o fertilizzazione dei suoli devono essere interrati entro 48 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Tale termine è ridotto a sole 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento nel caso in cui vengano usati ammendanti compostati ottenuti anche da matrici organiche animali, quali fanghi di depurazione di deiezioni o macelli, contenuti ruminali, sangue, carniccio, ecc.;
- (3) deve essere sospesa la distribuzione dei materiali durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;

- (4) Per distribuire le sostanze organiche solide (quali letami, contenuto di tubo digerente animale, calce di defecazione, compost, ecc.), occorre presentare in Comune con almeno 5 giorni d'anticipo la comunicazione del piano di spandimento agronomico accompagnata da una cartina nella quale sia indicata l'area oggetto dello spandimento.

Art. 5bis. Trasporto di contenuto di tubo digerente animale

1. Il trasporto di contenuto di tubo digerente animale deve avvenire con camion chiusi, al fine di arrecare minor disturbo in termini odorigeni alla cittadinanza.

CAPO III - APICOLTURA

Art. 6. Apiari

- a) Gli apiari devono essere collocati rispettando la distanza di dieci metri dai confini di proprietà (salvo accordi formali scritti tra confinanti) e di trenta metri dalle civili abitazioni occupate da terzi, dagli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività anche temporaneamente, dalle strade statali, provinciali e comunali, vicinali.

CAPO IV - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

Art. 7. Verde ornamentale e naturalistico

1. Il presente capitolo disciplina gli aspetti igienici legati all'effettuazione di trattamenti fitoiatrici effettuati in difesa delle piante presenti in parchi, giardini, cortili, viali, boschetti, macchie arbustive, ed altre che non costituiscano coltivazioni agricole in pieno campo.
2. La difesa degli alberi ed arbusti, tanto di proprietà privata che comunale, deve avvenire in modo da contemperare l'esigenza di difesa delle piante dai patogeni con quella di garantire l'assenza di qualsivoglia molestia o problema igienico o sanitario nei confronti:
 - a) dei cittadini
 - b) della fauna selvatica e domestica, con la sola eccezione dei fitopatogeni
 - c) della vegetazione.
3. Durante gli spostamenti, non devono avvenire perdite di prodotto su strade, piazze, fossi, ecc.
4. La difesa fitosanitaria deve avvenire esclusivamente in caso di necessità ed utilizzando, di preferenza, mezzi fisici e biologici.
5. L'irrorazione deve avvenire esclusivamente con prodotti fitosanitari registrati per impieghi sul verde ornamentale.
6. L'irrorazione delle piante deve essere effettuata con attrezzature e cautele idonee per far sì che il prodotto irrorato interessi esclusivamente le piante che necessitano di trattamento e dia origine a deriva del prodotto trascurabile.
7. Nei centri ed agglomerati urbani occorrerà, in particolare, adottare le seguenti cautele:
 - a) evitare le irrorazioni con prodotti fitosanitari su piante erbacee e legnose in fioritura
 - b) evitare trattamenti con prodotti fitosanitari Molto Tossici - Tossici - Nocivi, fatte salve eventuali specifiche prescrizioni da parte del Consorzio Fitosanitario;
 - c) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, in particolare se adibite al gioco dei bambini e, ove ciò non sia possibile, adottare tutte le misure atte ad evitare l'accesso nelle aree trattate a persone o animali per periodi di tempo idonei e congrui alla tipologia e modalità di trattamento eseguito
 - d) allontanare gli animali domestici e proteggerne i ricoveri e le suppellettili
 - e) avvisare con almeno 24 ore di anticipo i vicini dell'effettuazione del trattamento e del tipo di prodotto impiegato

- f) nel periodo 1 aprile - 30 settembre in prossimità di abitazioni di terzi (per un raggio di almeno 20 m attorno a queste ultime), effettuare i trattamenti prima delle ore 10.00 del mattino e dopo le ore 17.00 del pomeriggio. Questo divieto non vale nel caso in cui chi effettua i trattamenti abbia ottenuto il consenso scritto di tutti i terzi residenti nelle abitazioni presenti all'interno di un raggio di 20 m dal confine dell'area irrorata
- g) preavvisare e segnalare i trattamenti con cartelli anche lungo le strade investite dall'irrorazione, permettendo la rimozione delle auto in sosta
- h) non eseguire trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato

Art. 8. Coltivazioni

1. La difesa delle colture dai patogeni o il diserbo chimico devono avvenire in modo da evitare dispersioni di prodotti fitosanitari:

- a) nelle aree a verde ornamentale o naturalistico
- b) nei corsi e specchi d'acqua
- c) nelle strade
- d) nelle aree cortilive
- e) negli edifici
- f) nelle aree a pascolo.

2. Durante gli spostamenti, non devono avvenire perdite di prodotto su strade, piazze, fossi, ecc.

3. Le abitazioni, gli allevamenti e gli opifici non devono essere raggiunte da esalazioni dannose, o anche solo moleste.

4. Nel periodo 1 aprile - 30 settembre di ogni anno, in prossimità di abitazioni di terzi (per un raggio di almeno 50 m attorno a queste ultime), i trattamenti sono vietati dalle ore 10.00 alle ore 17.00. I residenti negli edifici abitati devono essere preventivamente informati circa i giorni nei quali i trattamenti saranno effettuati. Questi divieti non valgono nel caso in cui chi effettua i trattamenti abbia ottenuto il consenso scritto di tutti i terzi residenti nelle abitazioni presenti all'interno di un raggio di 50 m dal confine dell'area irrorata.

5. L'irrorazione delle piante deve avvenire in giornate caratterizzate da assenza di vento e non perturbate.

6. L'irrorazione di prodotti fitosanitari deve avvenire esclusivamente sulle piante oggetto di trattamento, per cui essa dovrà essere interrotta durante le manovre di svolta nelle testate dei campi e, in generale, in tutti i casi in cui il getto non interessa le coltivazioni.

7. E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari in periodo di fioritura delle colture; prima delle irrorazioni, inoltre, deve essere effettuato lo sfalcio delle eventuali erbe spontanee in fioritura

sottostanti alle colture da trattare e, se non è prevista l'asportazione della massa sfalciata, deve essere assicurato l'essiccamento della stessa a protezione degli impollinatori.

8. E' vietata l'irrorazione di prodotti sanitari con mezzi aerei.

9. Le operazioni di miscelazione dei prodotti fitosanitari devono avvenire all'aperto ed in assenza di vento.

10. Le operazioni di lavaggio delle macchine irroratrici e delle loro parti, non devono comportare la contaminazione di pozzi, corsi o specchi d'acqua, suolo.

11. Il prelievo in corsi d'acqua o falde dell'acqua necessaria alla diluizione del formulato, è consentito solo con mezzi che garantiscano la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole attingere; le maniche necessarie al prelievo dell'acqua per la preparazione delle soluzioni non devono mai essere usate per il travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi irroranti.

12. I trattamenti con prodotti fitosanitari su appezzamenti investiti a colture agricole ubicate in centri ed agglomerati urbani devono essere eseguiti nel rispetto delle norme dettate dal precedente sottoarticolo.

CAPO V - RUMORE

Art. 9. Attività a carattere temporaneo

1. Si definisce come 'attività temporanea' qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati ed è legata ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili, cantieri stradali, manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, pubblicità fonica, ecc.. Sono esplicitamente escluse le attività ripetitive (più di due eventi nell'anno nel medesimo luogo).
2. L'esercizio di attività a carattere temporaneo dovrà avvenire nel rispetto del limite (Leq) di 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali. Il limite s'intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le attività.
3. Inoltre queste attività, nel caso in cui si svolgano nei centri abitati, dovranno rispettare anche le seguenti prescrizioni:
 - a) le macchine e gli impianti in uso dovranno essere utilizzati con tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.);
 - b) i cantieri edili ed assimilabili che usino macchine o eseguano lavori rumorosi potranno essere attivati nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
 - c) i cantieri stradali ed assimilabili che usino macchine o eseguano lavori rumorosi potranno essere attivati nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
4. E' consentito derogare dagli orari sopra indicati nel caso in cui il cantiere sia stato attivato per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (acqua potabile, gas, condotte fognarie, linee telefoniche ed elettriche, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
5. Ai fini del rilascio di autorizzazioni a cantieri edili o stradali in deroga ai limiti rumorosi o di orario indicati nel presente regolamento, deve essere presentata al Comune specifica domanda motivata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale (l'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni).

Art. 10. Attività rumorose

1. In assenza di classificazione acustica del territorio, lo svolgimento di una attività e l'uso di apparecchiature o impianti tecnologici che non si esauriscono in periodi di tempo limitati, oppure sono ripetitivi, o sono legati ad ubicazioni fisse (aperte o chiuse), devono rispettare i limiti di rumore previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal D.P.C.M. 14/11/97, come previsto dalla legge quadro 447/95.
2. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio rumore, idonea documentazione di previsione d'impatto acustico (P.I.A.) redatta da tecnico competente deve essere presentata all'interno della domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture destinate ad una qualsiasi attività produttiva, commerciale, ricreativa o simile.
3. Nella P.I.A. deve essere riportato:
 - a) indicazioni della tipologia di attività;
 - b) indicazione della zona di appartenenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/91;
 - c) elenco dei cicli tecnologici e delle apparecchiature che saranno utilizzati e loro descrizione sintetica; indicazioni di quali saranno le caratteristiche temporali delle emissioni di rumore specificando la durata e la frequenza di esercizio delle sorgenti;
 - d) caratterizzazione mediante rilievi fonometrici della situazione acustica presente, prima che si stabilisca il nuovo insediamento, nell'area potenzialmente interessata alle emissioni sonore delle sorgenti immesse riferita ai periodi di funzionamento delle stesse;
 - e) caratterizzazione della situazione acustica che si determinerà, dopo l'immissione delle nuove sorgenti, attraverso la stima previsionale dei livelli di rumore indotti in corrispondenza delle aree limitrofe e degli insediamenti più vicini; valutazione di compatibilità dei livelli previsti con i limiti associati al tipo di zona e al differenziale (devono essere esplicitate le procedure di calcolo acustico);
 - f) se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi e delle caratteristiche acustiche utili ad individuarne l'efficacia di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità di tali riduzioni;
 - g) planimetria orientata, in scala opportuna e con le relative sezioni, del luogo in cui risiederà l'attività, relativa ad un'area che comprenda gli insediamenti limitrofi con indicazione della destinazione di uso delle aree e degli edifici; indicazione della posizione delle sorgenti connesse all'attività specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali ed individuazione del perimetro della proprietà.
4. Nel caso in cui un'attività commerciale, ricreativa o simile faccia prevedere che il rumore misurato nelle condizioni di maggior disturbo ed al confine territoriale della zona in cui si

svolge l'attività stessa rispetto i limiti assoluti e differenziali indicati al comma 5.2.1, la P.I.A. può ridursi ad una dichiarazione del progettista incaricato dalla quale deve risultare la conformità a tali limiti sulla base della valutazione del rumore prodotto dagli impianti previsti e dei relativi sistemi di contenimento.

5. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

6. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di pubblico esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la P.I.A. dovrà essere allegata alla richiesta di licenza di pubblico esercizio.

7. Il Comune, sentito il parere espresso dai preposti Servizi ARPA, rilascia la concessione/autorizzazione edilizia o la licenza.

Art. 11. Valutazione di clima acustico di comparto

1. Ai Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di Recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- a) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza al comparto d'intervento;
- b) valutazione dell'eventuale modifica del traffico veicolare e del relativo contributo della rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
- c) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio in progetto;
- d) valutazione complessiva del clima acustico previsionale, e verifica del rispetto dei limiti prescritti.

2. Gli eventuali schermi acustici dovranno risultare progettati contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultino destinate.

CAPO VI - ARIA

Art. 12. Diffusioni moleste

1. I cantieri edili, stradali e simili devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione di polveri o almeno a ridurre il più possibile il disagio causato al vicinato (installazione rete di contenimento, attivazione del cantiere in determinate giornate o fasce orarie, ecc.).
2. Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e coperture che impediscano la diffusione di polveri e materiali.
3. Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia per quanto riguarda in particolare all'emissione degli scarichi in atmosfera, tutte le attività produttive o di servizio che usano solventi organici in modo continuato nel proprio ciclo lavorativo devono effettuare tali lavorazioni in ambiente confinato; tale ambiente deve essere dotato di idoneo impianto di aspirazione ed espulsione dell'aria all'esterno senza provocare molestia o danno al vicinato.

Art. 13. Coperture ed altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta

1. Le coperture e gli altri manufatti costituiti da materiali contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto: lastre di copertura/serbatoi/canne fumarie; vinil-amianto: rivestimenti plastici/mattonelle) usurati o danneggiati devono essere prontamente bonificati a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque munirsi di idoneo titolo all'esecuzione dell'intervento in base alla normativa in materia edilizia ed urbanistica vigente.
2. Le operazioni di rimozione del materiale considerato dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.
3. Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il privato cittadino che per manutenzione ordinaria o straordinaria intende operare da sé la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta dovrà presentare al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. un piano di lavoro semplificato, come da fac-simile distribuito dallo stesso Servizio, per l'acquisizione del relativo nulla-osta prima dell'inizio dei lavori.

CAPO VII - NORME INTEGRATIVE

Art. 14. Gestione fossi

1. Al fine di evitare l'afflusso delle acque sulla sede stradale e favorire il corretto deflusso in caso di precipitazioni, nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno i proprietari o conduttori di terreni prospicienti i canali e fossi esistenti lateralmente alle strade comunali e vicinali dovranno provvedere, a loro cura e spese, all'esecuzione dei seguenti lavori, evitando qualunque danno al corpo stradale: lo sfalcio delle sponde; la risagomatura dei fossi fino a raggiungere la quota del fondo dei manufatti esistenti, avendo cura di mantenere la primitiva pendenza e di sistemare le sponde in modo da impedire il franamento del terreno; l'espurgo dei tombamenti dei ponticelli eventualmente presenti.
2. Nel caso in cui i proprietari di terreni intendano porre in opera una recinzione a fianco di un fosso non adiacente a strade deve essere osservata una distanza di 4 m tra la recinzione stessa ed il ciglio della sponda del fosso per rendere agevoli le operazioni di manutenzione, salvo che il frontista si impegni per iscritto a non recintare il fosso dall'altro lato a meno di 4 metri.
3. E' vietato eliminare, o controllare, tramite l'incendio e/o l'uso di diserbanti o dissecanti, lo sviluppo della vegetazione nei fossi, nei canali, negli argini dei fiumi, nelle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline e delle aree coltivate (per scoline si intendono gli scoli di limitata dimensione che vengono realizzati all'interno degli appezzamenti coltivati e che periodicamente vengono completamente rifatti).

Art. 15. Accensione fuochi

1. Fatte salve disposizioni sanitarie, fitosanitarie o d'altro genere derivanti da normative o ordinanze specifiche emanate da enti sovraordinati, è vietato smaltire, mediante abbruciamento, rifiuti tanto urbani (ad es. di produzione domestica, o derivanti dalla manutenzione dei giardini, o ingombranti) che speciali (teli di plastica usati in agricoltura per la pacciamatura, sacchi di concime, scarti legnosi provenienti dall'abbattimento e dalle potature delle coltivazioni arboree da frutta e da legno, scarti delle attività commerciali, artigianali e industriali) che pericolosi (vernici, solventi, ecc.).
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma ed all'ultimo comma del precedente articolo, è consentito accendere i fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) è vietato accendere fuochi per un raggio di 100 metri da abitazioni ed edifici di ogni genere;
- b) deve essere evitato che i fumi invadano la sede stradale o creino danni o molestie a cittadini, animali e piante;
- c) devono essere costantemente presidiati fino al loro completo spegnimento in modo da evitare che arrechino danni, molestie od ulteriori incendi;
- d) è vietato l'impiego di sostanze solide e liquide (plastica, gomma, oli, grassi, ecc.) la cui combustione provochi esalazioni nocive o moleste.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, ma nel rispetto del comma 2, i residui di potatura derivanti dai frutteti di pomacee ed altre specie ornamentali spontanee e coltivate sensibili alla batteriosi "Colpo di fuoco batterico" (causata dal batterio fitopatogeno *Erwinia amylovora*) devono essere direttamente bruciati in campo.

CAPO VIII - SANZIONI, NORME DI SALVAGUARDIA E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 16. Incaricati della vigilanza

1. L'Amministrazione comunale, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione del presente regolamento, si avvale degli agenti di Polizia Municipale, degli agenti di Polizia Provinciale, dei tecnici ispettivi della Sezione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente e degli ispettori d'igiene del Distretto dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competenti.
2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse sono a carico del privato qualora questo risulti contravventore.
3. Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie ecologiche volontarie che informeranno al riguardo i dipendenti del Comune incaricati del pubblico servizio, le violazioni dovranno essere infine segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 17. Norme transitorie

1. Il Comune si riserva d'imporre l'adeguamento alle prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento per tutte le situazioni pregresse, fissando tempi e modalità per l'esecuzione e/o la modifica delle necessarie opere, e potrà disciplinare l'esecuzione d'ufficio e a carico degli obbligati delle opere suddette se non realizzate nei termini prescritti.

Art. 18. Norme di salvaguardia

1. E' fatta salva la facoltà del Comune, previa assunzione degli eventuali pareri dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale - Distretto di Modena e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale - Distretto di Castelfranco, d'imporre nelle autorizzazioni misure o accorgimenti integrativi rispetto a quelli del presente Regolamento ove sussistano comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse.

Art. 19. Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce gli altri regolamenti comunali le cui norme risultino essere incompatibili, in contrasto o superate con quelle riportate nel presente

Regolamento; in particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- b) gli art. 16, 31, 32, 36, 38 e 39 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- c) gli art. 73 e 74 del Regolamento Comunale Edilizio;
- d) il capo V ed il secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Comunale degli Scarichi Idrici.

Art. 20. Rinvio alla normativa esistente

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi statali e regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e comunali.

Art. 21. Regime sanzionatorio

1. Chiunque senza giustificato motivo non ottemperi all'invito di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, all'ufficio di Polizia Municipale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 450,00.

2. Oltre alle sanzioni ed alle disposizioni previste dalle leggi in materia, chiunque violi le prescrizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative compendiate nella tabella seguente. L'Amministrazione comunale, oltre ad applicare queste sanzioni, potrà far eseguire d'ufficio gli eventuali lavori con spese a carico degli inadempienti.

COMMI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE (€)	OBLAZIONE (€)
Art. 1 Comma 3	Immissione nel sottosuolo	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 1 Comma 4	Scarico di fanghi di fosse settiche o simili nella rete fognaria o sul suolo	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 2 Comma 1	Condizioni indecorose o ant igieniche del suolo	da 70,00 a 300,00	100,00
Art. 2 Comma 2	Deposito sul suolo di scarti alimentari, accatastamento di materiali vari	da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 2 Comma 5	Mancata pulizia dell'area ad uso pubblico a servizio dei pubblici esercizi o effettuazione delle operazioni danneggiando i passanti	da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 2 Comma 6	Mancata pronta riparazione su suolo ad uso pubblico	da 40,00 a 150,00	50,00

COMMI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE (€)	OBLAZIONE (€)
Art. 2 Comma 7	Accatastamento all'esterno di pneumatici senza copertura con telo impermeabile	da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 2 Comma 7	Utilizzo di pneumatici all'esterno senza evitare il formarsi di ristagni d'acqua	da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 2 Comma 8	Distribuzione di cibo su proprietà e suoli pubblici o ad uso pubblico	da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 2 Comma 9	Distribuzione di cibo putrescibile su proprietà e suoli privati fuori da punti attrezzati	da 25,00 a 75,00	25,00
Art. 2 Comma 10	Mancata eliminazione di accumulo di letame in orti e giardini dopo cinque giorni	da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 2 Comma 11	Mancata rimozione di serbatoi interrati inutilizzati e bonifica	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 3 Comma 1	Accumulo e maturazione di letame o altri materiali fermentescibili non in concimaia	da 125,00 a 450,00	150,00
Art. 3 Comma 4	Creazione di inconvenienti igienico-ambientali durante lo stoccaggio di deiezioni zootecniche e di rumine	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 3 Comma 4	Mancata posa di recinzione o mancata creazione di fosso perimetrale conformi a quanto prescritto	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 3 Comma 4	Mancata creazione di cortina verde attorno ai contenitori a cielo aperto	vedi Reg. del Verde	vedi Reg. del Verde
Art. 3 Comma 5	Piantumare sull'argine dei contenitori in terra	da 150,00 a 450,00	150,00
Art. 4 Comma 1	Mancato rispetto delle condizioni per l'accumulo su terreno	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 4 Comma 2	Mancata o incompleta presentazione della comunicazione di messa a dimora del letame o del ruminante	da 25,00 a 300,00	50,00
Art. 4 Comma 3	Divieto di accumulo su terreno di deiezioni provenienti da allevamento avicolo	da 150,00 a 450,00	150,00
Art. 5 Comma 2	Mancato rispetto delle condizioni di effettuazione dello spandimento su terreno	da 75,00 a 450,00	150,00
Art. 5 Comma 2	Mancata o incompleta presentazione della comunicazione del piano di spandimento dei materiali organici	da 25,00 a 300,00	50,00
Art. 5bis Comma 1	Trasporto di rumine con camion non chiusi	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 6 Comma 1	Collocare gli apiari ad una distanza inferiore a quanto prescritto	da 40,00 a 150,00	50,00
Art. 7 Comma 3	Perdita di prodotto durante il trasporto	da 25,00 a 150,00	50,00

COMMI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE (€)	OBLAZIONE (€)
Art. 7 Comma 7	Trattamento su piante in fioritura	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 7 Comma 7	Effettuazione di trattamenti con prodotti fitosanitari Molto Tossici - Tossici - Nocivi in ambito urbano	da 75,00 a 300,00	100,00
Art. 7 Comma 7	Irrorare, direttamente o indirettamente, persone e animali (questi ultimi anche propri)	da 100,00 a 300,00	100,00
Art. 7 Comma 7	Irrorare, direttamente o indirettamente, edifici, auto ed altri beni altrui	da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 7 Comma 7	Effettuare trattamenti in giornate ventose o perturbate	da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 7 Comma 7	Effettuare trattamenti nel periodo 1 aprile - 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in prossimità di abitazioni	da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 7 Comma 7	Mancato preavviso di almeno 24 ore con cartelli di trattamenti effettuati in prossimità di strade	da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 8 Comma 2	Perdita di prodotto durante il trasporto	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Comma 3	Arrecare disturbi e molestie ad abitazioni, allevamenti, opifici	da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Comma 4	Effettuare trattamenti nel periodo 1 aprile - 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in prossimità di abitazioni	da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Comma 5	Effettuare trattamenti in giornate ventose o perturbate	da 50,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Comma 6	Mancata interruzione dell'irrorazione nei casi in cui il getto non interessa le coltivazioni	da 25,00 a 90,00	30,00
Art. 8 Comma 7	Effettuare trattamenti su colture in fioritura o senza adottare le cautele previste per evitare la presenza di impollinatori sulle erbe spontanee sottostanti alle colture	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 8 Comma 10	Inquinamento di corsi e specchi d'acqua e di falde per operazioni di lavaggio o prelievo	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 9 Comma 2	Mancato rispetto dei limiti di rumore associati al tipo di zona	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 9 Comma 3	Mancato rispetto dei limiti di orario	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 9 Comma 5	Mancata presentazione dell'autorizzazione di deroga dei limiti rumorosi o di orario	da 25,00 a 450,00	50,00

COMMI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE (€)	OBLAZIONE (€)
Art. 10 Comma 1	Mancato rispetto dei limiti di rumore associati al tipo di zona e differenziali	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 12 Comma 1	Mancata adozione di tutti gli accorgimenti atti a ridurre la dispersione di polvere	da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 12 Comma 2	Perdita di materiali polverulenti durante il trasporto	da 30,00 a 150,00	50,00
Art. 12 Comma 3	Mancata aspirazione sulle lavorazioni che utilizzano solventi organici o espulsione con arreo di molestia al vicinato	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 13 Comma 1	Mancata bonifica di manufatti contenenti amianto usurati o danneggiati	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 13 Comma 2	Rimozione del materiale contenente amianto senza salvaguardarne l'integrità	da 50,00 a 450,00	100,00
Art. 13 Comma 4	Mancata o incompleta presentazione del piano di lavoro semplificato	da 25,00 a 300,00	50,00
Art. 14 Comma 1	Mancata manutenzione dei fossi	da 100,00 a 600,00	200,00
Art. 14 Comma 2	Posa in opera di recinzione a meno di 4 m dal ciglio della sponda del fosso	da 25,00 a 450,00	50,00
Art. 14 Comma 3	Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, ecc.	da 40,00 a 210,00	70,00
Art. 15 Comma 1	Abbruciamento di rifiuti urbani	da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 15 Comma 1	Abbruciamento di rifiuti speciali	da 100,00 a 450,00	150,00
Art. 15 Comma 2	Accensione fuochi a distanza di meno di 100 metri da edifici	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 15 Comma 2	Invasione della sede stradale con fumi	da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 15 Comma 2	Arreo di fastidio o molestie a persone o animali	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 15 Comma 2	Mancato presidio dei fuochi	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 15 Comma 2	Danneggiamento di piante	da 25,00 a 150,00	50,00
Art. 15 Comma 2	Provocato incendio	da 150,00 a 450,00	150,00